



Settore Tecnico
Via del Bersagliere, 7/9 Alberese (GR) – tel. 0564-393211

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA PER LA DURATA DI 24 MESI A PARTIRE DAL 2023.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

ART.1. Definizione

Il servizio di manutenzione del verde riguarda le infrastrutture e le pertinenze presenti all'interno dell'area protetta del Parco Regionale della Maremma in particolare, gli itinerari escursionistici, le aree di pertinenza degli edifici, le aree monumentali e di interesse storico, le aree e spazi di relazione, le infrastrutture quali strade e piste ciclabili oltre la pulizia dei bidoni e cestini portarifiuti a servizio di tali aree. La valutazione tecnico/economica è stata elaborata dal Servizio Tecnico dell'Ente Parco come strumento esecutivo, atto ad una prevenzione e pianificazione dei servizi e dei costi, necessari al mantenimento e alla valorizzazione dei beni e delle infrastrutture suddette in linea con gli obiettivi prefissati dallo stesso Ente Parco. Tutte le attività oggetto della presente gara dovranno essere eseguite in base alle indicazioni che i tecnici dell'Ente Parco forniranno alla ditta esecutrice dei servizi, mantenendo all'interno dell'area protetta un comportamento nel rispetto dell'ambiente, della flora e della fauna.

ART.2. Oggetto dell'appalto

- a)** Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione, secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative stabilite dalle presenti "Condizioni particolari di Contratto" e dagli altri documenti di gara, dei servizi relativi alla manutenzione del verde e pulizia aree di cui all'art.6.
- b)** Sono inclusi nel presente documento i seguenti allegati: A) stima dei servizi, B) elenco prezzi, C) tabelle interventi, D) D.U.V.R.I.
- c)** Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni e le dotazioni necessarie per svolgere il servizio compiutamente, con tempestività e secondo le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni di Contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati facenti parte del contratto, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- d)** L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Qualora, nel corso dell'appalto, la consistenza del patrimonio dell'Ente Parco dovesse variare per qualsiasi motivo, l'Ente potrà richiedere all'Appaltatore di effettuare, limitatamente all'ambito territoriale di competenza, interventi di manutenzione rientranti nelle tipologie di cui al presente documento anche in altre aree, alle stesse condizioni ed oneri. L'Ente Parco Regionale della Maremma stipulerà con l'aggiudicatario il relativo

contratto alle condizioni di cui alle presenti “Condizioni particolari di Contratto”, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione.

ART.3. Durata dell'appalto

Il presente appalto ha durata complessiva di 24 mesi a partire dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. Dovranno essere comunque garantiti i servizi indicati nella “stima dei servizi”. Le prestazioni dovranno essere avviate entro la data fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva delle stesse, nel rispetto del limite di cui al comma precedente dalla data di stipula del contratto. L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta mentre l'Ente Parco resterà vincolato solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto. I servizi dovranno essere condotti con la massima celerità e diligenza salvo casi di intemperie.

All'inizio dell'appalto verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice, il “verbale di avvio dell'esecuzione del contratto” di cui all'art.19 del Decreto n.49/2018. L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel presente disciplinare di appalto e nei restanti documenti di gara. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell'impresa appaltatrice:

- la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in materia
- la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nelle “condizioni particolari di contratto” e nei restanti documenti di gara.

L'impresa appaltatrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Ente Parco per l'avvio dell'esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, l'Ente Parco ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in ogni caso, dalla data del primo verbale di consegna. E' ammessa, qualora si renda necessaria, una proroga esclusivamente limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure obbligatorie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs 50/2016.

ART.4. Subappalto

Il subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 105 co. 2 del Codice dell'importo del contratto e dovrà essere precedentemente autorizzato dalla stazione appaltante previa richiesta scritta all'amministrazione.

ART.5. Requisiti per la partecipazione

I partecipanti dovranno possedere i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e possedere adeguata capacità economica, finanziaria e tecnica in conformità all'art. 83, comma 3,4,5,6 del D.Lgs 50/2016.

ART.6. Servizi previsti nell'appalto

Il servizio di pulizia e di manutenzione del verde, per quanto definito nel presente documento, si svilupperà secondo le modalità e prescrizioni di seguito indicate e nelle località ed aree definite all'interno dell'area protetta come indicate nell'allegato A e C. La stazione appaltante potrà richiedere i medesimi servizi anche per nuovi itinerari non espressamente indicati nei suddetti allegati.

a) Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. Senza raccolta dei residui. Da eseguirsi lungo i cigli stradali e ciclabili, banchine, scarpate e fossette di guardia, su ambo i lati, fino ad una distanza massima di 2 metri dal margine della carreggiata, compreso qualsiasi onere per la pulizia della carreggiata stradale e ciclabile, compreso altresì il completamento del taglio intorno ai montanti delle recinzioni, alberi, pali con decespugliatore – da eseguirsi nei periodi indicati nella tabella Allegato “C” (tabella degli interventi annuali);

b) Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. Con eventuale carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato se richiesto. Da eseguirsi in tratti parziali e non continui lungo i cigli stradali e ciclabili, vialetti, itinerari escursionistici, aree di rilevanza paesaggistica e storica monumentale ecc, su ambo i lati, fino ad una altezza massima delle fronde di 3 metri dal piano del terreno – da eseguirsi nei periodi indicati nella tabella Allegato “C” (tabella degli interventi annuali);

c) Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno – da eseguirsi nei periodi indicati nella tabella Allegato “C” (tabella degli interventi annuali);

d) Pulizia e svuotamento cestini raccolta rifiuti lungo le strade, vialetti o aree verdi definite nell'Allegato “C” (tabella degli interventi annuali), dovranno essere svuotati, puliti e periodicamente lavati con prodotti idonei e riforniti dei sacchi di plastica (forniti dall'Ente parco). I sacchi contenenti rifiuti dovranno essere trasportati nelle aree di raccolta dei rifiuti negli appositi cassonetti. Nel servizio è compresa la raccolta, nell'area intorno i cestini (raggio 5 mt), dei rifiuti di ogni genere e tipo compreso i mozziconi di sigarette, lattine, sacchetti in plastica, ecc.

e) Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe $((2 \times \text{lun} \times \text{alt}) + (\text{lun} \times \text{lar}))$, una volta terminata l'operazione di potatura. Di altezza inferiore ai 180 cm – da eseguirsi nei periodi indicati nella tabella Allegato “C” (tabella degli interventi annuali);

f) Prezzi orari del settore agricolo e florovivaistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 24/10/2014). I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio agricolo. Operaio specializzato.

ART.7. Gli elaborati e gli allegati dell'appalto

Fanno parte integrante dell'appalto i seguenti elaborati ed allegati:

1. Elaborato “Condizioni particolari di contratto” che contiene le clausole relative a condizioni e prescrizioni, specie di carattere tecnico, che si riferiscono più particolarmente all'oggetto del contratto.

2. Allegato "A" - Stima dei servizi e costi della sicurezza, è il documento di progetto con il quale saranno quantificati:
 - a) gli importi totali dei servizi per ogni singolo luogo di intervento, moltiplicando le quantità valutate, con i prezzi unitari;
 - b) la stima dei costi indiretti o contrattuali derivanti dalla valutazione dei possibili rischi da interferenze nel proprio D.U.V.R.I. dell'Ente. Sono costi, contrattuali e non ribassabili, calcolati dall'Ente Appaltante secondo le linee guida dell'ex DPR n.222/03 e dell'allegato XV punto 4.1.1 del D.Lgs 81/2008. In combinato con l'Allegato XV "Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili", l'amministrazione appaltante nei costi della sicurezza stima, per tutta la durata delle lavorazioni previste, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. La stima dei costi della sicurezza deve essere congrua, analitica per singole voci a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata sui prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
3. Allegato "B" - Elenco prezzi delle prestazioni, è il documento esecutivo di progetto, dove sono riferiti prezzi unitari di tutte le prestazioni da eseguire;
4. Allegato "C" - Tabella interventi;
5. Allegato "D" - D.U.V.R.I.

ART.8. Rapporti di intervento

I servizi per i quali non è stata identificata una cadenza programmata, di cui all'allegato "C", dovranno essere sempre concordati con il servizio tecnico dell'Ente Parco. Con frequenza mensile, l'appaltatore dovrà consegnare presso l'ufficio del servizio tecnico dell'Ente Parco un foglio di lavoro delle prestazioni svolte indicante:

1. gli interventi svolti, distinti per tipologia ed area;
2. le date delle singole operazioni;
3. per qualunque lavorazione di cadenza non giornaliera dovrà essere trasmesso via e-mail il foglio/rapporto di lavoro dell'effettuazione dell'operazione svolta.

ART.9. Importo contrattuale

L'importo complessivo dell'appalto calcolato per il primo ed il secondo anno ammonta a €. 76.247,28 (di cui € 2.812,80 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva di legge e così suddiviso:

-	<u>1 Anno (a partire dal 2023):</u>	
-	Per importo dei servizi soggetti a ribasso	€. 34.893,60
-	Per importo operaio soggetto a ribasso	€ 3.647,28
-	Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€. <u>1.406,40</u>
-	Totale dei servizi per l'anno	€. 39.947,28
-	<u>2 Anno (fino a scadenza contratto):</u>	
-	Per importo dei servizi soggetti a ribasso	€. 34.893,60
-	Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€. <u>1.406,40</u>
-	Totale dei servizi per l'anno	€. 36.300,00
-	TOTALE DEI SERVIZI	€. 76.247,28

L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature, mezzi comprensivi di consumi, prodotti, materiali, manodopera, direzione tecnica, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel presente documento e nei restanti documenti di gara. L'importo di affidamento si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.

ART.10. Modalità di affidamento

Il servizio sarà affidato mediante affidamento diretto per contratti d'appalto sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e comunque nel rispetto dell'art.1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 e ss.mm.ii.

ART.11. Obblighi dell'affidatario

11.a . personale di servizio-norme di sicurezza

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni particolari di contratto e dai restanti documenti di gara, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. Oltre al personale in servizio, l'impresa appaltatrice deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia. Tale personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo. L'impresa appaltatrice è responsabile delle capacità del personale addetto alle prestazioni il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione delle stesse. L'impresa appaltatrice è obbligata:

- a)** ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l'intera durata dell'appalto;
- b)** ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L'Ente Parco richiederà d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi;
- c)** a trasmettere, qualora richiesto dall'Ente Parco, copia dei versamenti contributivi eseguiti;
- d)** a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio;
- e)** a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
- f)** ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L'impresa appaltatrice deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopra citate anche da parte degli eventuali subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei subcontraenti stessi;

g) ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. L'Ente Parco si riserva di richiedere all'impresa appaltatrice misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'igiene ambientale;

h) a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo;

i) a segnalare al Responsabile del Procedimento tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di:

- infortuni occorsi ai propri dipendenti

- incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;

Anche le descrizioni ed indicazioni contenute nel DUVRI costituiscono prescrizioni per l'esecuzione delle prestazioni. Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza, negli itinerari e nei luoghi dovranno essere eseguite secondo gli orari e modalità riportati nel cronoprogramma per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle attività del Parco e all'ambiente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore dell'esecuzione del contratto, per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di intervento. Le prestazioni da effettuarsi all'interno dei luoghi oggetto delle prestazioni dovranno essere eseguite il più possibile in totale assenza dei fruitori e dei dipendenti dell'Ente Parco, e comunque in orari non coincidenti con quelli di maggior utilizzo e applicare tutte le norme e accorgimenti necessari per non creare interferenze.

In ogni caso si dovranno attuare tutte le disposizioni indicate nel DUVRI;

aa) a partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il personale in servizio dovrà essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche sia a garantire il regolare espletamento delle prestazioni;

ab) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle disposizioni impartite dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto ed emanate dall'Ente Parco ed agli ordini impartiti dall'impresa appaltatrice stessa, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove ciò non fosse, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ne informeranno l'impresa appaltatrice la quale dovrà procedere secondo quanto previsto nel CCNL di riferimento applicabile. L'Ente Parco si riserva la facoltà di

richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per L'Ente Parco stesso;

ac) essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati. L'Ente Parco è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa appaltatrice ed il proprio personale impiegato nelle prestazioni. L'impresa appaltatrice deve individuare un referente operativo che sia diretto interlocutore dell'Ente Parco per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa delle prestazioni. Il suddetto referente è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dall'impresa appaltatrice, nelle giornate in cui, essendo in atto l'effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare. Il nominativo dell'eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato via e-mail al Servizio Tecnico del Parco. Il referente deve garantire la propria reperibilità almeno nelle ore di esecuzione delle prestazioni, mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura è a carico dell'impresa appaltatrice, come ad esempio un telefono cellulare. Tale referente deve avere il potere di disporre prestazioni urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze. L'impresa appaltatrice dovrà produrre, prima dell'avvio delle prestazioni, una scheda aziendale riportante:

- i nominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell'azienda,
- il nominativo ed il recapito telefonico del referente operativo dell'azienda,
- il normale orario giornaliero di lavoro,
- le targhe dei mezzi impiegati,
- i nominativi dei dipendenti da impiegarsi nelle prestazioni connesse al presente appalto,
- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il Rappresentante dei Lavoratori.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.

11.b . attrezzature e mezzi

Per il corretto espletamento delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà fornire, a sua cura e spese, mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all'effettuazione di tutte le prestazioni descritte nelle presenti condizioni particolari di contratto e nei restanti documenti di gara. L'impresa appaltatrice dovrà, altresì, garantire le scorte necessarie. Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovranno:

- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti,
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro, rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto.

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da

rapportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia. Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice d'appartenenza. L'impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovrà essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'impresa appaltatrice e non può comportare oneri aggiuntivi per l'Ente Parco rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. L'impresa appaltatrice è tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente ovvero, se ciò è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione via mail al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 6 (sei) ore dal verificarsi dell'inconveniente tecnico. La sostituzione dell'attrezzatura o del mezzo dovrà avvenire entro e non oltre le 18 (diciotto) ore dal verificarsi della rottura e non può comportare oneri aggiuntivi per l'Ente Parco rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario che verrà autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di garantire la continuità del servizio. I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuità e l'efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali disservizi. Gli stessi dovranno essere allontanati dall'area interessata dal loro utilizzo non appena ultimato lo stesso. Durante la loro utilizzazione l'impresa appaltatrice è responsabile di attuare tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.

11.c . sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto l'impresa appaltatrice dovrà mantenere edotto l'Ente Parco circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa competente da cui dipendono le prestazioni oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando gli indirizzi postali, i numeri di telefono, e-mail, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta modifica.

ART.12. Modalità di effettuazione delle prestazioni

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, con la massima cura e diligenza dall'impresa, nel rispetto di quanto prescritto nel presente allegato "condizioni particolari di contratto" e secondo le direttive ed il controllo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto. Ogni singolo intervento, indicato nella stima non potrà superare una settimana lavorativa ad esclusione per la pulizia dei cestini che valgono le discipline di esecuzione di all'allegato "C" tabella degli interventi.

Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano stati eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite o completate a spese dell'impresa appaltatrice entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di:

- comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse;

- consegnare all'Ente Parco, dandone comunicazione al Settore Guardia Parco dell'Ente, tutti gli oggetti di valore rinvenuti dal proprio personale durante l'espletamento delle prestazioni per la consegna al legittimo proprietario;

- mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dall'Ente Parco per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprietà esclusiva dell'Ente Parco stesso.

L'Impresa appaltatrice è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno le prestazioni, salvo esplicito benestare dell'Ente Parco. Tale impegno si estende anche agli eventuali sub contraenti. Entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, l'impresa appaltatrice dovrà concordare, con il Direttore dell'esecuzione del contratto e trasmettere, via fax o email, allo stesso, eventuali variazioni all'esecuzione dei servizi, nel quale dovranno essere indicate con precisione le proposte di tempistiche per l'inizio e la fine di ogni specifico intervento suddiviso per itinerario e/o luogo, in modo da consentire la predisposizione, almeno 72 (settantadue) ore prima, da parte del Settore Tecnico del Parco del nuovo cronoprogramma. Tale calendario, una volta sottoscritto per approvazione dal Direttore dell'esecuzione del contratto, verrà assunto come riferimento per l'applicazione delle penali di cui al successivo art.18. Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva l'insindacabile diritto di ordinare che l'impresa appaltatrice organizzi la sua attività dando la precedenza all'esecuzione del servizio in determinate aree verdi rispetto ad altre e potrà prescrivere alla stessa di sospendere o ritardare l'esecuzione di una parte di esso, il tutto sia per ragioni tecniche o per altre esigenze (es. viabilità, particolari necessità locali, ordine generale, festività, ecc.), senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare compensi o riserve. Il cronoprogramma degli interventi potrà essere modificato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante ordini di servizio inviati via email, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio, senza che ciò possa dare motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti. È ammessa la sospensione dei servizi, nei casi e modalità previste dal Decreto n.49/2018. Sono, inoltre, a carico dell'impresa appaltatrice:

- a)** il recupero e/o lo smaltimento dei materiali vegetali residuali e gli spogli, ivi compresi gli oneri di discarica, che restano di proprietà dell'impresa appaltatrice, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; l'impresa appaltatrice dovrà presentare, al Direttore dell'esecuzione del contratto, copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione, dai quali l'impresa appaltatrice risulti come produttrice dei rifiuti;

- b)** la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, dei sistemi di segnalazione, della segnaletica stradale (con particolare riferimento ai cartelli di divieto di sosta) e di quanto altro fosse prescritto dal Codice della Strada e/o venisse indicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto a scopo di sicurezza, salvo le prescrizioni contenute nel DUVRI e che rientrano nei costi contrattuali a carico dell'Ente Appaltante;
- c)** la custodia e la guardia delle attrezzature e dei materiali.

ART.13. Prestazioni non previste e variazioni

In caso di necessità e urgenze il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale e potrà apportare modifiche istantanee al cronoprogramma delle prestazioni che il personale dell'impresa appaltatrice dovrà attuare con decorrenza immediata. L'impresa appaltatrice ne riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia. Resta in facoltà dell'impresa appaltatrice presentare in forma scritta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, le osservazioni che ritenesse opportune. Nel rispetto di quanto stabilito l'Ente Parco si riserva la facoltà di apportare alle prestazioni quelle variazioni in aumento o in diminuzione che riterrà opportune nell'interesse pubblico, della buona riuscita e dell'economia delle prestazioni. Altresì, l'Ente Parco, si riserva la facoltà di inserire nel servizio altri tipi di prestazioni e/o luoghi di intervento, non contemplati, ma che saranno quantificati con gli stessi parametri di valutazione e prezzi di contratto, senza quindi recare danno economico all'impresa esecutrice. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alle variazioni e/o all'esecuzione di servizi/forniture non previsti solamente dopo averne ricevuto l'ordine scritto e firmato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Oltre all'aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, l'impresa appaltatrice non avrà diritto a nessun'altra indennità. In caso di compensi per prestazioni il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito "verbale di concordamento nuovi prezzi"; qualora non si pervenga ad un accordo, l'Ente Parco potrà rivolgersi, per lo svolgimento delle prestazioni in questione, ad altra impresa del settore senza che l'impresa appaltatrice possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie. L'Ente Parco si riserva il diritto di stralciare dall'appalto, con conseguente adeguamento dei corrispettivi dovuti, tutte quelle prestazioni per le quali ritenesse provvedere in altro modo senza che l'impresa appaltatrice possa vantare compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie. Le modifiche, le variazioni e le varianti al contratto sono disciplinate dall'art. 105 del Codice dei contratti e dall'art. 22 del Decreto N.49/2018.

ART.14. Cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore dell'Ente Parco.

ART.15. Responsabilità dell'appaltatore

a) Nella prestazione dei servizi in oggetto, l'Affidatario è l'unico responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi e dei danni eventualmente arrecati al patrimonio

stradale, a terzi ed al transito, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo.

b) Nel caso di danno eventualmente arrecato al patrimonio stradale dell'Amministrazione a causa dell'esecuzione dei servizi di competenza, l'Affidatario è tenuto alla immediata riparazione dei danni, in caso contrario l'Amministrazione richiederà l'assolvimento dell'obbligo entro un termine ultimo; nel caso di ulteriore mancato assolvimento dell'obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di detrarre, dalle somme spettanti all'Appaltatore, un importo pari al danno stimato o riparato. L'eventuale recidività dell'Appaltatore può costituire causa di risoluzione anticipata del contratto. L'Appaltatore è altresì completamente, direttamente ed unicamente responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nelle persone e nelle cose, nonché delle eventuali infrazioni alle norme di legge sulla circolazione stradale. In tutte le circostanze sunnominate l'Appaltatore si impegna a mantenere totalmente sollevata l'Amministrazione.

c) la responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti di cui all'art.19.

d) L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione anticipata del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

e) La ditta aggiudicataria inoltre si impegna ad osservare quanto di sua competenza in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. in merito ai rischi specifici connessi con l'esecuzione dei lavori in oggetto.

f) Il contratto di appalto è regolato dalla seguente clausola: "il committente ha redatto il DUVRI. Tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. Tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta dell'aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera ed a seguito della valutazione del committente".

g) La ditta aggiudicataria doterà i propri operatori dell'abbigliamento e delle dotazioni antinfortunistiche.

ART.16. Contabilità dei lavori – modalità di pagamento

Fermo restante il controllo amministrativo-contabile di cui all'art. 26 del Decreto n.49/2018, la contabilità dei lavori sarà eseguita a misura mediante redazione di stato di avanzamento. L'importo dovrà tenere conto del ribasso d'asta offerto ad esclusione dei costi della sicurezza contrattuali, mediante l'applicazione della seguente formula: $SAS - [SAS * R] + CSs$ dove:

SAS = stato d'avanzamento servizi

R = ribasso d'asta

CSs = costi straordinari/contrattuali della sicurezza se previsti.

Al raggiungimento della somma di €. 10'000,00 al netto delle ritenute di legge (ad esclusione dell'ultima rata a saldo dell'anno di riferimento, che potrà essere di importo diverso), l'impresa appaltatrice potrà presentare apposita richiesta al Direttore dell'esecuzione del contratto il quale, entro i successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dovrà predisporre, sulla base dello "stato di avanzamento dei servizi" il certificato di pagamento della rata di acconto. I pagamenti a favore dell'operatore economico saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, dietro presentazione di fattura elettronica, che dovrà indicare il codice identificativo di gara CIG riferito ai servizi in oggetto. Al fine della emissione

della fattura in formato elettronico, di seguito i dati necessari specificando che l'Ente Parco rientra tra le Amministrazioni Pubbliche indicate all'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 interessate dal meccanismo di assolvimento dell'IVA denominato "split payment" per disposizione del Decreto Legge n. 50/2017 convertito nella Legge n.96 del 2017:

DENOMINAZIONE ENTE: ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF4UW6
NOME UFFICIO: Uff_eFatturaPA

La liquidazione di ciascuna fatturazione elettronica verrà effettuata, previa verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice. Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dall'Ente Parco all'impresa appaltatrice la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili all'Ente Parco, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell'impresa appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto dall'Ente Parco direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi.

ART.17. Cauzione definitiva

Nel rispetto dell'art. 1 c. 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi degli articoli 103 e 104 del D.Lgs 50 /2016 ss.mm.ii..

In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, **l'impresa appaltatrice dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.**

La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente l'Ente Parco dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice o nel caso di danni ambientali dalla stessa cagionati a qualunque titolo.

Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, l'Ente Parco, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di beni di proprietà dell'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al

risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dall'Ente Parco. Il deposito cauzionale deve permanere valido e inalterato nel suo ammontare fino all'emissione, da parte dell'Ente Parco, del Certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato di cui al successivo articolo "Certificato di ultimazione delle prestazioni – verifica di conformità". L'impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente Parco dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena la trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all'impresa appaltatrice fino all'avvenuto reintegro. In alternativa l'Ente Parco potrà procedere a reintegrare d'ufficio la cauzione, a spese dell'impresa appaltatrice, prelevandone il relativo importo dalle somme dovute all'impresa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. La cauzione definitiva verrà restituita comunque dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata dall'Ente Parco mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Ente Parco fino all'adempimento delle condizioni suddette. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dall'Ente Parco, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti all'Ente Parco. L'Ente Parco ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate. In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, l'Ente Parco inviterà l'impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all'impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente Parco l'affidamento dell'appalto a terzi.

Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta dell'Ente Parco Comune, in caso di variazioni del corrispettivo.

ART.18. Penalità – esecuzione in danno

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà dell'Ente Parco di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Ente Parco e/o da privati a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda dell'inadempimento, come di seguito riportato:

1) Mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per l'esecuzione del servizio di svuotamento cestini: €. 100,00 per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio.

2) Mancato rispetto della tempistica assegnata per l'esecuzione degli altri servizi: da applicare dopo 7 giorni di inadempienza dalla data di comunicazione dell'intervento: €. 100,00 al giorno.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo email, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente Parco ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare per ogni giorno di "danno" arrecato all'Ente. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dall'Ente Parco.

ART.19. Responsabilità – polizza assicurativa

Nell'esecuzione delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:

- garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette alle prestazioni o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Ente Parco, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo delle prestazioni,
- evitare danni a beni pubblici e privati e all'ambiente, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso l'Ente Parco che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all'ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni in appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti alle prestazioni, alle persone, agli animali, alle cose o all'ambiente, sollevando pertanto l'Ente Parco, nonché i propri dipendenti e/o collaboratori esterni, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all'ambiente, all'Ente Parco o a terzi.

Nel caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'impresa appaltatrice al patrimonio dell'Ente Parco (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell'impresa appaltatrice, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il Responsabile del Procedimento farà eseguire d'ufficio le prestazioni i cui costi verranno detratti dal credito dell'impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva. In alternativa l'impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato.

Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto o della stipulazione del contratto, l'impresa appaltatrice dovrà presentare copia di propria idonea polizza assicurativa a

copertura dei rischi del servizio ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti dell'Ente Parco. Dovranno essere consegnate al Direttore dell'esecuzione del contratto anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità dell'appalto. Nel novero dei terzi dovranno essere indicati anche l'Ente Parco ed i suoi dipendenti.

Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione delle prestazioni appaltate, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionato. La somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione, RCT/RCO dovrà essere pari almeno a €. 500'000,00.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art.2602 del cc), l'impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio dell'Ente Parco, per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice.

ART.20. Riservatezza

L'operatore economico, pena la risoluzione dell'affidamento e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dall'Ente Parco Regionale della Maremma, ha l'obbligo di riservatezza, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'operatore economico si impegna a non fornire dati e documenti a terzi senza l'autorizzazione scritta dell'Ente Parco.

ART.21. Risoluzione del contratto-recesso

In caso di inadempimenti reiterati, e comunque di negligenza, nello svolgimento delle prestazioni sopra esposte, l'Ente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del rapporto, dandone comunicazione con lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso scritto di 30 giorni.

In tal caso l'Ente Parco si obbliga a pagare all'operatore economico la somma dovuta per l'espletamento del servizio effettivamente svolto, senza che possa vantare altro.

ART.22. Spese contrattuali

Tutti gli oneri contrattuali derivanti dal presente affidamento, se dovuti, nessuno escluso, sono a carico dell'operatore affidatario.

ART.23. Controverse

Qualora per la definizione delle controversie si ricorra all'autorità giudiziaria il foro competente è quello di Grosseto.

ART.24. Certificato di ultimazione delle prestazioni – Certificato di verifica di conformità

A seguito di apposita comunicazione dell'impresa appaltatrice dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato, verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice.

Seguirà il certificato di verifica di conformità o in alternativa il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, che sarà sottoposto all'impresa per la firma.

Con l'approvazione del Certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

ART.25. Trattamento dei dati personali

L'operatore economico, il quale presta il consenso, è informato che i dati acquisiti a fronte del presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti il rapporto convenzionale instaurato e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia e che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. I dati saranno conservati presso gli uffici dell'Ente Parco per il tempo necessario all'esecuzione del contratto e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.